

Gazzetta ufficiale C 238

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
21 giugno 2022

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

2022/C 238/01	Raccomandazione dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro, del 17 giugno 2022, al Consiglio sull'adozione dell'euro da parte della Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2023	1
---------------	---	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2022/C 238/02	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati	3
2022/C 238/03	Avviso all'attenzione delle persone e del gruppo oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/950 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/949 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati	5
2022/C 238/04	Avviso all'attenzione di determinate persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina	6

IT

Commissione europea

2022/C 238/05	Tassi di cambio dell'euro — 20 giugno 2022	7
---------------	--	---

Corte dei conti

2022/C 238/06	Relazione speciale 12/2022 — La durabilità nello sviluppo rurale – I progetti rimangono in gran parte operativi per il periodo richiesto, ma è possibile conseguire risultati di più lunga durata”	8
---------------	--	---

Servizio europeo per l'azione esterna

2022/C 238/07	Decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 29 marzo 2022, che modifica la decisione ADMIN (2017) 10 del 19 settembre 2017 relativa alle norme di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna	9
---------------	--	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 238/08	Comunicazione pubblicata a norma dell'articolo 13 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi in merito allo scioglimento e alla conseguente liquidazione della Cyprus Popular Bank Public CO LTD (ente creditizio cipriota in fase di liquidazione) («la società»)	13
---------------	---	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2022/C 238/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10789 – GOLDMAN SACHS / SOJITZ / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	14
---------------	--	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2022/C 238/10	Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012	16
---------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

**RACCOMANDAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO CHE RAPPRESENTANO GLI STATI
MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO**

del 17 giugno 2022

al Consiglio sull'adozione dell'euro da parte della Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2023

(2022/C 238/01)

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA CHE RAPPRESENTANO GLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista la relazione della Commissione europea,

vista la relazione della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce della loro valutazione, i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro condividono l'opinione della Commissione secondo cui la Croazia ha raggiunto la compatibilità giuridica e soddisfa i criteri di convergenza e, tenendo conto anche dei fattori aggiuntivi, ritengono che la Croazia soddisfi le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro.
- (2) Facendo inoltre riferimento alla valutazione sulla convergenza della Commissione e della Banca Centrale Europea, i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro evidenziano inoltre l'importanza del positivo completamento degli impegni assunti al momento dell'adesione al meccanismo di cambio II e sottolineano che, per rispondere alla sfida del mantenimento di una convergenza sostenibile a lungo termine e, in particolare, di una convergenza dell'inflazione, da parte dell'economia croata occorre che le politiche siano pienamente orientate in tale direzione. A tal fine essi incoraggiano le autorità croate a continuare a perseguire una politica di bilancio che miri a conseguire una posizione di bilancio prudente a medio termine e a procedere all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza della Croazia, per assicurare il buon esito della partecipazione alla zona euro.
- (3) I membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro si aspettano che la Croazia collabori in modo costruttivo alle questioni relative alla *governance* del meccanismo europeo di stabilità, alla gestione della crisi della zona euro e al completamento dell'architettura dell'Unione economica e monetaria,

RACCOMANDANO AL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

La deroga riguardante la Croazia ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea di cui all'articolo 5 dell'atto di adesione del 2012 ⁽¹⁾ dovrebbe essere abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE

⁽¹⁾ GUL 112 del 24.4.2012, pag. 21.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

(2022/C 238/02)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2022/950 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/949 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente E-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2016/1693, modificata dalla decisione (PESC) 2022/950, e del regolamento (UE) 2016/1686, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/949.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2016/1693 e nel regolamento (UE) 2016/1686.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 164 I del 20.6.2022, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 164 I del 20.6.2022, pag. 1.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Avviso all'attenzione delle persone e del gruppo oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/950 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/949 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

(2022/C 238/03)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e del gruppo che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2022/950 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/949 del Consiglio ⁽⁴⁾ che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e il gruppo figuranti nei summenzionati allegati debbano essere inclusi nell'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 e al regolamento (UE) 2016/1686.

Si richiama l'attenzione delle persone e del gruppo in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici in conformità dell'articolo 5 di tale regolamento.

Le persone e il gruppo in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla loro inclusione nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone e il gruppo in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e unitamente a eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco. Al riguardo si richiama l'attenzione delle persone e del gruppo in questione sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 15 luglio 2022.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e del gruppo in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 164 I del 20.6.2022, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 255 del 21.9.2016, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 164 I del 20.6.2022, pag. 1.

**Avviso all'attenzione di determinate persone oggetto delle misure restrittive di cui alla
decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti
misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la
sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(2022/C 238/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(n. 3), Viktor Alekseevich OZEROV (n. 9), Vladimir Anatolievich SHAMANOV (n. 50), Vladimir Nikolaevich PLIGIN (n. 51), Igor Nikolaevich BEZLER (n. 55), Aleksandr Yurevich BORODAI (n. 62), Alexander KHODAKOVSKY (n. 63), Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (n. 77), Mikhail Vladimirovich DEGTARYOV/DEGTAREV (n. 79), Pavel Yurievich GUBAREV (n. 82), Sergey Vadimovich ABISOV (n. 91), Yuriy Valentinovich KOVALCHUK (n. 94), Mikhail Sergeyevich SHEREMET (n. 105), Vladimir Abdaliyevich VASILYEV (n. 108), Viktor Petrovich VODOLATSKY (n. 109), Alexander Mikhailovich BABAKOV (n. 119), Oleg Konstantinovich AKIMOV (n. 121), Lesya Mikhaylovna LAPTEVA (n. 128), Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (n. 132), Viktor Vyacheslavovich YATSENKO (n. 144), Andrei Dmitrievich KOZENKO (n. 155), Svetlana Borisovna SAVCHENKO (n. 156), Miroslav Aleksandrovich POGORELOV (n. 165), Aleksei Yurievich CHERNIAK (n. 204), Leonid Ivanovich BABASHOV (n. 205), Tatiana Georgievna LOBACH (n. 206) e Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV (n. 604), persone che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio valuta di mantenere le misure restrittive nei confronti delle suddette persone presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che, anteriormente al 28 giugno 2022, possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della loro designazione, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

⁽¹⁾ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.)

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.)

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

20 giugno 2022

(2022/C 238/05)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0517	CAD	dollari canadesi	1,3662
JPY	yen giapponesi	141,94	HKD	dollari di Hong Kong	8,2558
DKK	corone danesi	7,4387	NZD	dollari neozelandesi	1,6549
GBP	sterline inglesi	0,85748	SGD	dollari di Singapore	1,4589
SEK	corone svedesi	10,6375	KRW	won sudcoreani	1 357,54
CHF	franchi svizzeri	1,0162	ZAR	rand sudafricani	16,8603
ISK	corone islandesi	137,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,0346
NOK	corone norvegesi	10,4085	HRK	kuna croata	7,5175
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 589,89
CZK	corone ceche	24,728	MYR	ringgit malese	4,6291
HUF	fiorini ungheresi	397,85	PHP	peso filippino	56,872
PLN	zloty polacchi	4,6520	RUB	rublo russo	
RON	leu rumeni	4,9453	THB	baht thailandese	37,157
TRY	lire turche	18,2239	BRL	real brasiliano	5,4117
AUD	dollari australiani	1,5061	MXN	peso messicano	21,3016
			INR	rupia indiana	81,9940

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale 12/2022

La durabilità nello sviluppo rurale – I progetti rimangono in gran parte operativi per il periodo richiesto, ma è possibile conseguire risultati di più lunga durata”

(2022/C 238/06)

La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 12/2022 intitolata: «La durabilità nello sviluppo rurale – I progetti rimangono in gran parte operativi per il periodo richiesto, ma è possibile conseguire risultati di più lunga durata».

La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=61262>

SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA

DECISIONE DELL'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

del 29 marzo 2022

che modifica la decisione ADMIN (2017) 10 del 19 settembre 2017 relativa alle norme di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna

(2022/C 238/07)

L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA,

vista la decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna ⁽¹⁾ («SEAE»),

visto il parere del Comitato di cui all'articolo 15 della decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 19 settembre 2017, relativa alle norme di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna ⁽²⁾, in particolare i paragrafi 4 e 5.

considerando quanto segue:

- (1) L'appendice B della decisione ADMIN(2017) 10 dell'Alto rappresentante contiene una tabella di equivalenza delle classifiche di sicurezza.
- (2) La Francia ha notificato al SEAE le modifiche apportate alle sue classifiche di sicurezza. Tali modifiche introducono due nuovi contrassegni di classifica di sicurezza a decorrere dal 1° luglio 2021: «TRÈS SECRET» e «SECRET». Le informazioni generate dalla Francia prima del 1° luglio 2021 e classificate «TRÈS SECRET DÉFENSE», «SECRET DÉFENSE» o «CONFIDENTIEL DÉFENSE» dovrebbero continuare a essere trattate e protette ai rispettivi livelli equivalenti di «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE/EU SECRET» o «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL».
- (3) Il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso») è terminato il 31 dicembre 2020.
- (4) La Svezia ha notificato l'entrata in vigore, il 1° aprile 2019, della legge sulla protezione della sicurezza (2018:585), che modifica il sistema di classificazione svedese.
- (5) È necessario modificare la decisione ADMIN (2017) 10 per tener conto di tali modifiche,

DECIDE:

Articolo 1

L'appendice B della decisione ADMIN(2017) 10 è sostituita dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla firma.

⁽¹⁾ GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

⁽²⁾ GU C 126 del 10.4.2018, pag. 1.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2022

Josep BORRELL FONTELLES
*Alto rappresentante dell'Unione
per gli affari esteri e la politica di sicurezza*

ALLEGATO I

«Appendice B

Equivalenza delle classifiche di sicurezza

UE	TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET	SECRET UE/EU SECRET	CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL	RESTREINT UE/EU RESTRICTED
EURATOM	EURA TOP SECRET	EURA SECRET	EURA CONFIDENTIAL	EURA RESTRICTED
Belgio	Très Secret (Loi 11.12.1998) Zeer Geheim (Wet 11.12.1998)	Secret (Loi 11.12.1998) Geheim (Wet 11.12.1998)	Confidentiel (Loi 11.12.1998) Vertrouwelijk (Wet 11.12.1998)	Nota ⁽¹⁾ infra
Bulgaria	Строго секретно	Секретно	Поверително	За служебно ползване
Repubblica ceca	Přísně tajné	Tajné	Důvěrné	Vyhrazené
Danimarca	YDERST HEMMELIGT	HEMMELIGT	FORTROLIGT	TIL TJENESTEBRUG
Germania	STRENG GEHEIM	GEHEIM	VS ⁽²⁾ — VERTRAULICH	VS — NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH
Estonia	Täiesti salajane	Salajane	Konfidentsiaalne	Piiratud
Irlanda	Top Secret	Secret	Confidential	Restricted
Grecia	Άκρως Απόρρητο Abr: ΑΑΠ	Απόρρητο Abr: (ΑΠ)	Εμπιστευτικό Abr: (ΕΜ)	Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ)
Spagna	SECRETO	RESERVADO	CONFIDENCIAL	DIFUSIÓN LIMITADA
Francia	TRÈS SECRET TRÈS SECRET DÉFENSE ⁽³⁾	SECRET SECRET DÉFENSE ⁽³⁾	CONFIDENTIEL DÉFENSE ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Nota ⁽⁵⁾ infra
Croazia	VRLO TAJNO	TAJNO	POVJERLJIVO	OGRANIČENO
Italia	Segretissimo	Segreto	Riservatissimo	Riservato
Cipro	Άκρως Απόρρητο Abr: (ΑΑΠ)	Απόρρητο Abr: (ΑΠ)	Εμπιστευτικό Abr: (ΕΜ)	Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ)
Lettonia	Sevišķi slepeni	Slepeni	Konfidenciāli	Dienesta vajadzībām
Lituania	Visiškai slaptai	Slaptai	Konfidencialiai	Riboto naudojimo
Lussemburgo	Très Secret Lux	Secret Lux	Confidentiel Lux	Restreint Lux
Ungheria	“Szigorúan titkos!”	“Titkos!”	“Bizalmas!”	“Korlátozott terjesztésű!”
Malta	L-Ogħla Segretezza Top Secret	Sigriet Secret	Kunfidenzjali Confidential	Ristrett Restricted ⁽⁶⁾

UE	TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET	SECRET UE/EU SECRET	CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL	RESTREINT UE/EU RESTRICTED
EURATOM	EURA TOP SECRET	EURA SECRET	EURA CONFIDENTIAL	EURA RESTRICTED
Paesi Bassi	Stg. ZEER GEHEIM	Stg. GEHEIM	Stg. CONFIDENTIEEL	Dep. VERTROUWELIJK
Austria	Streng Geheim	Geheim	Vertraulich	Eingeschränkt
Polonia	Ścisłe Tajne	Tajne	Poufne	Zastrzeżone
Portogallo	Muito Secreto	Secreto	Confidencial	Reservado
Romania	Strict secret de importantă deosebită	Strict secret	Secret	Secret de serviciu
Slovenia	STROGO TAJNO	TAJNO	ZAUPNO	INTERNO
Slovacchia	Prísne tajné	Tajné	Dôverné	Vyhradené
Finlandia	ERITTÄIN SALAINEN YTTERST HEMLIG	SALAINEN HEMLIG	LUOTTAMUKSELLI- NEN KONFIDENTIELL	KÄYTTÖ RAJOITETTU BEGRÄNSAD TILLGÅNG
Svezia	Kvalificerat hemlig	Hemlig	Konfidentiell	Begränsat hemlig

(1) Diffusion Restreinte/Beperkte Verspreiding non è una classifica di sicurezza in Belgio. Il Belgio tratta e protegge le informazioni «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» in modo non meno rigoroso delle norme e procedure descritte nella normativa di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea.

(2) Germania: VS = Verschlussache (informazioni classificate).

(3) Le informazioni generate dalla Francia prima del 1° luglio 2021 e classificate «TRÈS SECRET DÉFENSE», «SECRET DÉFENSE» e «CONFIDENTIEL DÉFENSE» continuano a essere trattate e protette ai rispettivi livelli equivalenti di «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», «SECRET UE/EU SECRET» e «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL».

(4) La Francia tratta e protegge le informazioni «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» conformemente alle misure di sicurezza francesi per la protezione delle informazioni «SECRET».

(5) La Francia non usa il grado di classifica «RESTREINT» nel proprio sistema nazionale. La Francia tratta e protegge le informazioni «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» in modo non meno rigoroso delle norme e procedure descritte nella normativa di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea.

(6) Per Malta i contrassegni in inglese e in maltese sono intercambiabili.»

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicazione pubblicata a norma dell'articolo 13 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi in merito allo scioglimento e alla conseguente liquidazione della Cyprus Popular Bank Public CO LTD (ente creditizio cipriota in fase di liquidazione) («la società»)

(2022/C 238/08)

Sede Legale: 134 Limassol Avenue, 3° piano, 2015, Strovolos, Nicosia, Cipro

Ai sensi della decisione del tribunale distrettuale di Nicosia, del 31 maggio 2022, in merito alla domanda n. 1/2021 presentata dalla Banca centrale di Cipro conformemente alle disposizioni dell'articolo 33B della legge sull'attività degli enti creditizi (Business of Credit Institutions Law) 66(I)/97 e successive modifiche, sono state emesse le ordinanze giudiziarie per lo scioglimento della società e la sua nomina a liquidatore, conformemente alle medesime disposizioni.

Tutti gli annunci relativi allo scioglimento saranno pubblicati sul seguente sito:

<https://www.ips-docs.com/case/22WUC009CYP/Gn8@pXmv>

Avgoustinos PAPATHOMAS

Liquidatore

Il liquidatore agisce in qualità di rappresentante della società, senza alcuna responsabilità personale

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10789 – GOLDMAN SACHS / SOJITZ / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 238/09)

1. In data 6 giugno 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- The Goldman Sachs Group, Inc («Goldman Sachs», Stati Uniti),
- Sojitz Corporation («Sojitz», Giappone),
- società di nuova costituzione che si configura come impresa comune (*joint venture*) («JV», Giappone).

Sojitz e Goldman Sachs acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Goldman Sachs: impresa globale di *investment banking* e di gestione titoli e investimenti, che offre una gamma di servizi bancari, mobiliari e d'investimento in tutto il mondo;
- Sojitz: conglomerato mondiale che opera in una serie di settori diversi, principalmente nel settore dello scambio di beni e servizi,
- impresa comune: opererà nei servizi di gestione di attivi immobiliari e di proprietà in Giappone, offrendo tra l'altro consulenze in materia di investimenti, analisi delle prestazioni dei portafogli, gestione di portafogli e servizi di *back office*, quali la preparazione di documenti fiscali e di rendiconti finanziari.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10789 – GOLDMAN SACHS / SOJITZ / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2022/C 238/10)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«TURRÓN DE AGRAMUNT / TORRÓ D'AGRAMUNT»

N. UE: PGI-ES-0167-AM01 – 18.1.2022

DOP () IGP (X)

1. Nome [della DOP o IGP]

«Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt»

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Per «Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt» si intende l'impasto preparato con miele, mandorle o nocciole previamente sgusciate e tostate, zucchero e/o sciroppo di glucosio, albume d'uovo o equivalente essiccato e sfoglia sottilissima di fior di farina (ostia).

A seconda della categoria commerciale (*suprema* o *extra*), le percentuali minime delle materie prime di base devono essere le seguenti:

	Suprema	Extra
Nocciole o	60,00	46,00
Mandorle	60,00	46,00
Miele	10,00	10,00
Albume d'uovo o equivalente essiccato	1,00	1,00

(1) GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

I torroni tutelati dalla presente indicazione geografica protetta (IGP) devono possedere le caratteristiche delle categorie *suprema* o *extra* definite nella regolamentazione tecnica sanitaria vigente in materia.

I dati analitici della composizione chimica cui devono corrispondere i campioni di «Turrón de Agramunt» espressi in percentuale di prodotto finito sono i seguenti:

	Torrone di mandorle		Torrone di nocciole	
	Suprema	Extra	Suprema	Extra
Tenore di umidità (massimo)	5,0	6,0	5,0	6,0
Tenore di proteine (minimo)	11,0	9,0	7,0	5,5
Tenore di materia grassa (minimo)	32,5	26,0	30,0	24,5
Tenore di ceneri (massimo)	2,2	2,2	2,0	2,0

Le caratteristiche organolettiche del «Turrón de Agramunt» sono le seguenti:

- colore: marrone chiaro, dorato;
- struttura: irregolare, grossolana, porosa, dura ma che si spezza senza sforzo; croccante ma al tempo stesso che si scioglie in bocca;
- dolcezza: molto intensa;
- forma: torta rotonda e porzioni o tavolette rettangolari.

Le caratteristiche sono frutto, da un lato, di un'accurata miscela degli ingredienti e, dall'altro, di un esatto punto di cottura dell'impasto.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

—

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

La produzione (compresi la tostatura di nocciole e mandorle, la cottura dell'impasto, la formatura e il taglio, se del caso) e il confezionamento del torrone tutelato dall'IGP «Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt» devono avvenire nella zona geografica descritta al punto 4.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Il torrone si presenta in porzioni (tavolette rettangolari o torte rotonde) di peso compreso tra 15 g e 1 kg.

Poco dopo la produzione, il torrone è confezionato a temperatura ambiente.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Il nome dell'IGP «Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt», il logo dell'IGP e qualsiasi altra informazione richiesta dalla normativa vigente devono figurare sulle etichette.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona di produzione e confezionamento del torrone tutelato dall'IGP «Turrón de Agramunt / Torró d'Agramunt» corrisponde al territorio del comune di Agramunt del comprensorio di Urgell nella provincia di Lleida in Catalogna.

5. **Legame con la zona geografica**

Il legame tra il «Turrón de Agramunt» e la zona geografica di produzione si basa sulla reputazione e sulle competenze locali, che derivano da una lunga tradizione storica. Il comune, che dà il nome all'IGP e costituisce la zona geografica di produzione, è inscindibile dal torrone stesso.

Legame storico

Come per tutti i prodotti tradizionali che si rispettino, l'origine del «Turrón de Agramunt» è incerta e persino avvolta da leggenda. L'attività dei *turronaire* (torronaio) è documentata dalla fine del XVIII secolo, ma già all'epoca era una tradizione, il che significa che le sue radici erano più antiche. È difficile risalire a date precedenti, sia perché gli archivi della città sono andati distrutti durante le guerre napoleoniche, sia perché si trattava di un'attività complementare all'agricoltura.

I torronai di Agramunt erano diventati talmente popolari da partecipare alle manifestazioni folcloristiche tradizionali e da guadagnarsi un posto persino nella letteratura, con l'opera teatrale *La Dida* (la balia) di Serafi Pitarra. La protagonista dell'opera, ambientata nel 1700, è Paula, la Dida, figlia di Agramunt e di mestiere torronaia.

La lavorazione del torrone era artigianale.

Il miele era versato in un paiolo e, quando cominciava a bollire, veniva mescolato continuamente con uno strumento di legno detto «remo» per impedire che si bruciasse.

In passato i torronai tostavano le nocciole due giorni prima di cominciare la lavorazione, in quanto se non si erano raffreddate sufficientemente al momento di mescolarle con il miele, il torrone si rompeva facilmente.

Siccome l'impasto diventava scuro, si aggiungevano due dozzine di albumi sbattuti a neve per sbiancarlo. Quando il torronaio più esperto riteneva che l'impasto fosse pronto, si introduceva un cucchiaino di legno nel paiolo che poi si immergeva in un secchio d'acqua fredda. Quando l'impasto si era leggermente raffreddato, vi si incorporavano nocciole in quantità pari al miele, continuando a mescolare fino a ottenere un impasto omogeneo.

Lasciato riposare per mezz'ora, l'impasto si ispessiva e poteva essere tagliato con un apposito strumento chiamato *rajola*. Dopo averlo tagliato, veniva pesato e modellato per dargli la forma tipica del torrone, tonda o allungata, dopodiché veniva sistemato tra due sfoglie di *pan de ángel* (una specie di ostia) che erano fissate al torrone con un utensile di legno. Una volta asciugati e raffreddati, i torroni venivano disposti in cassette di legno rivestite internamente di zinco o in scatole di latta per conservarli fino alla vendita.

La fabbricazione del «Turrón de Agramunt» si è tramandata fino ai nostri giorni con le stesse modalità e pochissime varianti rispetto ai tempi antichi. Come in tutte le industrie, la tecnica e la meccanizzazione hanno modificato i metodi di lavorazione, cosicché una parte delle operazioni che si svolgevano manualmente viene ora effettuata dalle macchine, ma le materie prime restano essenzialmente le stesse e gli unici cambiamenti sono stati introdotti per facilitare ulteriormente la manipolazione.

Aspetti sociali

La produzione di «Turrón de Agramunt» aumenta lievemente di un anno in anno, essendo passata da 45 325 kg nel 1995 a 71 980 kg nel 1999.

Oltre a fornire numerosi posti di lavoro, il comparto genera un'intensa attività anche nel settore dei servizi, in particolare nei trasporti e nel turismo:

- la mancanza di un collegamento ferroviario con il comune di Agramunt fa sì che il torrone venga trasportato su strada;
- numerosi turisti e curiosi vengono ad assistere alla produzione del torrone. Inoltre, dal 1989, in ottobre si celebra la *Feria del Turrón de Agramunt* (sagra del torrone di Agramunt) che, grazie al gran numero di visitatori, si è ormai imposta come una delle principali sagre della provincia di Lleida.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Durante l'elaborazione della richiesta di modifica il disciplinare aggiornato può essere consultato al link http://agricultura.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al02_qualitat_alimentaria/normativa-dop-igp/plecs-tramit/pliego-condiciones-igp-torro-agramunt-modificacion-menor-es.pdf e, una volta approvata la richiesta, al link <http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/distintius-origen/dop-igp/normativa-dop-igp/plecs-condicions/>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT